

Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona

Prot. n. 1015

Verona, 9 Marzo 2011

*Il Presidente*

Spett.le  
Comune di Cerea  
Via XXV Aprile, 52  
37053 Cerea VR  
Alla c.a. Dott. Arch. Battista Ferraro

Spett.le  
Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.  
Via S. Maria dell'Anima, 10  
00186 Roma

A tutti gli Ordini Architetti P.P.C.  
D'Italia  
Loro Sedi

**Oggetto: Bando di gara per l'affidamento di servizi di progettazione di restauro conservativo di Villa Bresciani-Medici - REVOCA DEL BANDO**

Egregio Dott. Arch. Ferraro,

non avendo avuto alcun riscontro alla lettera anticipata via fax ns. prot. 954 che qui si riallega per opportuna conoscenza, viste le carenze contenute nel testo dell'avviso di affidamento **si richiede la revoca immediata del bando** affinché venga rettificato in coerenza con i dettami legislativi ed in particolare secondo le linee guida formulate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella determinazione n.5 del 27/07/2010.

Distinti saluti

Il Presidente  
Dott. Arch. Arnaldo Toffali



# Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona

Prot. n. 954

Verona, 7 Marzo 2011

*Il Presidente*

Spettabile  
Comune di Cerea  
Via XXV Aprile n.52  
37053 Cerea (VR)  
Alla cortese attenzione  
dell'Architetto Battista Ferraro

**Oggetto: Bando di gara per l'affidamento di servizi di progettazione di restauro conservativo dei Villa Bresciani-Medici.**

Gent.mo Arch. Ferraro,

tramite un collega abbiamo ricevuto l'avviso in oggetto (peraltro solo qualche giorno fa, quindi con pochissimo tempo per un esame approfondito rispetto alla data di scadenza); come di consueto prima di pubblicarlo sul nostro albo e sito web devo però chiederLe alcuni chiarimenti indispensabili per evitare contestazioni, nell'ottica comunque di un rapporto collaborativo tra Amministrazione comunale e Ordine professionale:

- *Punto 6.* La determinazione dell'importo del servizio a base di gara non può tener già conto di uno sconto a monte sulla tariffa professionale di riferimento (D.M. del 2001 sulle tariffe professionali per lavori pubblici). In tal senso si è espressa l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici nella determinazione n. 5 del 27/07/2010 "linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" specificatamente al punto 5.1. Inoltre nella tabella riassuntiva delle prestazioni professionali appaiono diverse anomalie:
  1. gli impianti elettrici sono stati calcolati in categoria IVc anziché in categoria III c;
  2. il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione fa riferimento alla categoria Ic, quando invece la categoria prevalente appare giustamente la Id soprattutto se trattasi di immobile vincolato come bene monumentale;
- *Punto 16.* Richiedere 30 giorni per l'esecuzione del progetto definitivo (con la possibilità di un ulteriore riduzione in sede di offerta) appare sinceramente un termine che può solo ridurre la qualità della progettazione senza apportare alcun beneficio all'iter burocratico complessivo.

Si richiede pertanto la verifica dei punti sopraesposti e la correzione con conseguente proroga dei termini di partecipazione, sospendendo nel frattempo ogni diffusione del presente bando presso i ns. iscritti, **riservandoci di segnalare le anomalie riscontrate all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici e diffidando i colleghi iscritti agli albi professionali degli architetti delle province italiane a parteciparvi.**

Distinti saluti.

Dott. Arch. Arnaldo Zucchi



## Determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010

### LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2010 – Supplemento ordinario)

#### 5. LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO A BASE DI GARA \_

##### 5.1 I parametri per la determinazione del corrispettivo devono essere predeterminati e controllabili

La disciplina relativa alla determinazione del corrispettivo per le attività di servizi di ingegneria e architettura, dovuto dalle stazioni appaltanti, è contenuta nell'articolo 92 del Codice, che ha subito una significativa modifica a seguito dell'eliminazione delle tariffe minime obbligatorie, introdotta nell'ordinamento da parte della c.d. "legge Bersani" (decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 4 agosto 2006, n. 248).

In ossequio a tale previsione, il secondo decreto correttivo del Codice ha eliminato l'ultima parte del comma 2 dell'articolo 92, che sanciva l'inderogabilità dei minimi tariffari e la nullità di ogni patto contrario, mentre il terzo decreto correttivo ha soppresso il comma 4 del medesimo articolo, che richiama espressamente la disposizione dell'articolo 4, comma 12-bis del decreto legge 2 marzo 1989 n. 65 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 26 aprile 1989, n. 155), che consentiva di ribassare i minimi tariffari fino al 20%. Parallelamente all'eliminazione dei minimi tariffari risulta, pertanto, abrogata anche la sistematica possibilità, accordata alle stazioni appaltanti, di decurtare "a monte", sino al 20%, i corrispettivi calcolati in base alle suddette tariffe. In realtà, tali soppressioni non rappresentano novità normative, in quanto hanno valore ricognitivo delle abrogazioni implicite scaturite dall'incompatibilità con la legge Bersani (cfr. determinazione dell'Autorità n. 4/2007).

Sempre in attuazione della legge Bersani, il terzo decreto correttivo ha, altresì, introdotto un ulteriore periodo, alla fine del comma 2, secondo cui *"i corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento"* (articolo 2, comma 2, della legge Bersani).

Pertanto, il vigente quadro normativo in materia di compensi per le attività è in questione, sebbene non contempli più l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di applicare tariffe fisse o minime, non vieta affatto il ricorso alle stesse, al fine di determinare tali corrispettivi, se utilizzate come parametri di riferimento ed *"ove motivatamente ritenute adeguate"* come può ritenersi una tariffa approvata con legge.

Come indicato nel primo paragrafo, il corrispettivo va determinato applicando il D.M. 4 aprile 2001, emanato dal Ministro della giustizia di concerto con l'allora Ministro dei lavori pubblici (recante *"Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'articolo 17, comma 14-bis, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche"*, pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26 aprile 2001), almeno finché tale decreto non sarà sostituito da uno nuovo,

emanato ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Codice, *“tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate”*.

La validità e l'efficacia del citato d.m. trovano conferma nella disposizione transitoria dell'articolo 253, comma 17, del Codice, che non è stata abrogata dai decreti correttivi (*“fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della Giustizia del 4 aprile 2001”*) e sono state riaffermate, altresì, dalla Corte costituzionale, con ordinanza n. 352/2006.

Occorre precisare che il d.m. citato non contempla l'incarico di collaudo; pertanto, per calcolare il corrispettivo dei collaudatori da porre a base di gara, si potrà utilizzare, come parametro di riferimento, la menzionata legge n. 143/1949.

Inoltre, qualora l'affidamento riguardi anche prestazioni relative a tecnici che non siano architetti o ingegneri quali i geologi, geometri, periti industriali, nel determinare il costo a base di gara deve aversi riguardo alle tariffe professionali di spettanza di tali tecnici.

La stazione appaltante, nel fare riferimento al d.m. 4 aprile 2001, deve darne chiara indicazione ed applicarlo con correttezza, nonché in modo analitico; laddove, invece, decida di avvalersi di altri parametri di riferimento (listini, prezziari), gli stessi dovranno essere resi pubblici e controllabili.

Il regolamento di attuazione del Codice, in corso di emanazione, all'articolo 264, comma 1, lett. d) ha precisato che il bando deve contenere l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito l'ammontare presumibile del corrispettivo dei servizi posto a base di gara.

Si precisa, infine, che l'abolizione dei minimi tariffari non ha abrogato il divieto, tuttora in vigore, di subordinare il pagamento dei compensi relativi alla progettazione all'ottenimento del finanziamento dell'opera. Deve ribadirsi, al riguardo, quanto già asserito da questa Autorità ed in particolare che non è possibile - a pena di nullità - affidare incarichi di progettazione subordinando la corresponsione dei compensi professionali, relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad esse connesse, ai finanziamenti dell'opera, né è ammissibile subordinare il pagamento di tali compensi a fasi della realizzazione dei lavori ed in particolare all'emissione dei S.A.L. La progettazione di un'opera pubblica non può costituire un'attività fine a se stessa, svincolata dalla esecuzione dei lavori, con la conseguenza che non si può affidare un incarico di progettazione senza che l'opera sia stata non solo programmata, ma sia stata anche indicata l'effettiva reperibilità delle somme necessarie per realizzarla e che, pertanto, con l'entrata in vigore della legge Bersani non è stato abrogato l'articolo 92, comma 1, del Codice (cfr. sul punto, determinazione n. 4/2007; deliberazione n. 125/2007).

Tale precisazione si rende necessaria in quanto si è riscontrata una prassi piuttosto diffusa presso le amministrazioni che, facendo leva su quanto disposto dell'articolo 2 della legge Bersani in merito alla abrogazione delle disposizioni che, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, prevedono la obbligatorietà delle tariffe ed il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi, qualificano il finanziamento dell'opera quale “obiettivo” da raggiungere mediante l'attività di progettazione svolta dal professionista e, con ciò, ritengono di poter subordinare la corresponsione del compenso spettante al professionista per l'attività svolta al raggiungimento dell'obiettivo così individuato. Tale prassi, oltre a porsi in violazione delle norme vigenti in materia e, più precisamente, dell'articolo 92, comma 1 del Codice (come rilevato, vigente anche a seguito della novella posta dal citato d.lgs. n. 152/2008 che non ne ha in alcun modo mutato la portata dispositiva), si ritiene determini anche una evidente disparità/diseguaglianza di posizioni rispetto a quelle amministrazioni che, in ottemperanza alla

disposizione richiamata nonché alle pronunce di questa Autorità (determinazione n. 4/2007, delibera n. 125/2007), hanno adottato procedure coerenti con detta disciplina, facendosi quindi carico di remunerare in ogni caso il professionista per l'attività di progettazione eseguita ovvero che, in assenza di risorse per compensare l'attività di progettazione, non hanno candidato progetti all'Ente che eroga il finanziamento (cfr. deliberazione n. 33/2009).

Appare opportuno evidenziare che le considerazioni svolte in merito alla necessità che il corrispettivo a base di gara sia congruo, tenuto conto della natura e della complessità dei servizi, al fine di garantire, in funzione di salvaguardia dell'interesse pubblico, la qualità delle prestazioni, sono senz'altro applicabili anche alle procedure di affidamento dei servizi di verifica dei progetti di cui all'articolo 112 del Codice. Parimenti, anche con riferimento a tali servizi, si suggerisce di utilizzare il d.m. 4 aprile 2001, almeno finché esso non sia sostituito da un nuovo decreto ai sensi dell'articolo 92, comma 2 del Codice. \_